

DELIBERAZIONE 26 APRILE 2012
166/2012/R/GAS

PRIMA IMPLEMENTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MOROSITÀ GAS E
DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
DEFAULT

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato alla deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 – 2012 (TUDG), relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il medesimo periodo di regolazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG);

- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali;
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 207/11);
- la deliberazione dell’Autorità 19 aprile 2012, 153/2012/R/com (di seguito: deliberazione 153/2012);
- il documento per la consultazione “Mercato del gas naturale – Completamento della disciplina relativa al servizio di default”, pubblicato dall’Autorità in data 1 dicembre 2011, DCO 44/11 (di seguito: DCO 44/11).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 99/11, l’Autorità ha introdotto delle disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale con particolare riferimento alle modalità di acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi, alla disciplina dell’inadempimento del cliente finale alle proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosità) e al completamento dell’assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza;
- con la suddetta deliberazione e con riferimento al mercato del gas naturale l’Autorità, in particolare, ha:
 - approvato il Testo Integrato Morosità Gas (di seguito: TIMG);
 - modificato la deliberazione 229/01;
 - modificato la deliberazione 138/04;
 - modificato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali;
 - modificato il TIVG;
 - previsto l’entrata in vigore del TIMG e di parte delle suddette modifiche all’1 gennaio 2012;
 - disciplinato, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 93/11, il servizio di *default*, finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas effettuati direttamente dal cliente finale (privo di un fornitore) titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l’attivazione del fornitore di ultima istanza, o ne sia comunque impossibile l’attivazione (di seguito: SdD);
 - rinviato a successivo provvedimento la definizione del meccanismo a copertura degli oneri sostenuti dall’impresa di distribuzione per l’erogazione del SdD, nonché la valorizzazione del corrispettivo *Cdef* di cui al TIVG, a copertura dei maggiori oneri sostenuti dall’impresa di distribuzione per l’approvvigionamento delle risorse del SdD;

- con il DCO 44/11, l’Autorità ha, tra l’altro, presentato i propri orientamenti in materia di meccanismi di copertura dei costi, comprensivi di un’adeguata remunerazione, dell’impresa di distribuzione per l’erogazione del SdD;
- con la deliberazione ARG/gas 207/11, l’Autorità ha prorogato all’1 maggio 2012, le disposizioni relative al SdD e di ogni altra disposizione relativa alle procedure di sospensione della fornitura e agli istituti di cessazione amministrativa, al fine di non determinare situazioni di parziale efficacia dei medesimi, nonché possibili situazioni di incertezza regolatoria con riferimento, in particolare, ai punti di riconsegna non disalimentabili e, più in generale, ai punti di riconsegna per i quali non è possibile l’attivazione del fornitore di ultima istanza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine garantire il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, l’Autorità ha anche istituito un apposito Gruppo di Lavoro sul completamento della disciplina del SdD (di seguito: Gruppo di Lavoro), con la partecipazione delle associazioni rappresentative sia delle imprese di distribuzione del gas naturale sia degli esercenti la vendita, finalizzato alla definizione degli aspetti di completamento della disciplina relativa al SdD;
- nell’ambito del Gruppo di Lavoro, e degli incontri che si sono svolti nel corso dei primi mesi dell’anno 2012 anche con le singole associazioni, così come attraverso specifiche segnalazioni, sono emerse:
 - a) l’esigenza di ulteriori chiarimenti e approfondimenti in tema di remunerazione del SdD, rispetto agli orientamenti illustrati nel DCO 44/11;
 - b) ulteriori richieste da parte di alcuni operatori, finalizzate al chiarimento di aspetti operativi delle nuove procedure previste dal TIMG;
- sul tema relativo alla remunerazione del servizio erogato, nel secondo incontro svoltosi in data 12 marzo 2012, sono stati forniti ulteriori chiarimenti di dettaglio rispetto agli orientamenti espressi dall’Autorità nel DCO 44/11 e i partecipanti al Gruppo di Lavoro sono stati invitati a svolgere ulteriori osservazioni rispetto al quadro più completo che è stato fornito;
- nell’ambito del citato incontro del 12 marzo 2012 sono emerse altresì alcune esigenze contrastanti degli operatori relative alla:
 - a) definizione di un quadro regolatorio certo con riferimento alle modalità di remunerazione del SdD erogato, per procedere con gli investimenti necessari all’operatività gestionale del servizio, manifestata dalle imprese di distribuzione;
 - b) identificazione di soluzioni volte alla minimizzazione del fenomeno relativo alla morosità, anche attraverso l’implementazione parziale delle disposizioni attualmente previste nel TIMG nel più breve tempo possibile, manifestata dagli esercenti la vendita;
 - c) necessità di tenere in considerazione i tempi tecnici di implementazione delle soluzioni prospettate, a partire dal completamento del quadro regolatorio, tempi quantificabili in un intervallo compreso tra i quattro e i sei mesi;
 - d) necessità di chiarire i meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall’impresa di distribuzione in caso di intervento di interruzione

dell'alimentazione del punto di riconsegna, nonché di prevedere l'introduzione di un concetto di "fattibilità economica" dell'intervento e le modalità di copertura dei costi relativi al ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta in caso di attivazione della fornitura richiesta anche da un cliente finale diverso dal precedente titolare del punto di riconsegna;

- sul tema relativo ai chiarimenti di aspetti operativi delle nuove procedure di cui al TIMG, nel terzo incontro, avvenuto in data 18 aprile 2012, sono state approfondite le tematiche tecniche ritenute critiche dagli operatori, che comprendono tra l'altro:
 - a) le procedure in tema di cessazione amministrativa, prevista ai sensi dell'articolo 16, della deliberazione 138/04;
 - b) le procedure previste nel TIMG relative a:
 - i. la chiusura del punto di riconsegna per la sospensione della fornitura per morosità, nonché la modalità di determinazione delle capacità di sospensione mensili e settimanali (di seguito: capacità periodiche di sospensione) da parte delle imprese di distribuzione;
 - ii. l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;
 - iii. le tempistiche di attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al TIVG;
 - c) esigenze di carattere generale relativamente:
 - i. alla predisposizione, per tutti i flussi relativi alle procedure di cui al TIMG, di standard di comunicazione;
 - ii. alle difficoltà di implementazione immediata di alcune previsioni, principalmente legate al processo di *switching*;
- nel sopra richiamato incontro del Gruppo di Lavoro del 18 aprile 2012, sono state altresì discusse soluzioni volte a definire una disciplina transitoria che permetta, a partire dall'1 maggio 2012, una prima implementazione delle disposizioni previste dal TIMG.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno rinviare a successivo provvedimento la disciplina delle modalità di remunerazione del SdD erogato dalle imprese di distribuzione, e della valorizzazione del corrispettivo C_{def} , anche al fine di tenere in considerazione le osservazioni, nonché i necessari ulteriori approfondimenti, frutto dell'attività del Gruppo di Lavoro;
- sia opportuno, conseguentemente, sospendere la data di entrata in vigore, prevista, ai sensi della deliberazione ARG/gas 207/11, all'1 maggio 2012, delle disposizioni contenute nella deliberazione ARG/gas 99/11 con riferimento al SdD, prevedendo altresì che tale data sia individuata nel provvedimento che disciplina le modalità di remunerazione del SdD;
- sia necessario definire i meccanismi di copertura dei costi, sostenuti dall'impresa di distribuzione, in caso di intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, così come previsto dal comma 9.2, della deliberazione ARG/gas 99/11;

- sia conseguentemente opportuno, al fine dell'erogazione all'impresa di distribuzione delle somme a copertura dei costi relativi agli interventi di interruzione dell'alimentazione:
 - a) istituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) un apposito conto oneri connessi all'intervento di interruzione;
 - b) definire la procedura attraverso cui la Cassa provvede alla quantificazione e all'erogazione degli importi spettanti a ciascuna impresa per gli interventi effettuati nonché le modalità di alimentazione del citato conto;
- sia opportuno prevedere che i meccanismi di copertura degli oneri connessi agli interventi di interruzione comprendano altresì i costi relativi al ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta in caso di attivazione della fornitura richiesta da parte di un cliente finale diverso dal titolare del punto di riconsegna al momento dell'interruzione del medesimo punto.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno, nelle more degli approfondimenti volti a completare la disciplina del SdD e consentire la conseguente applicazione dell'intero assetto normativo introdotto dalla deliberazione ARG/gas 99/11, garantire comunque prime forme di tutela con riferimento al fenomeno della morosità;
- sia a tal fine necessario adottare una disciplina che, a partire dall'1 maggio 2012, stabilisca le disposizioni immediatamente implementabili in materia di gestione del fenomeno della morosità di cui al TIMG, e le altre disposizioni ad esso attinenti;
- sia opportuno apportare le modifiche al TIMG relative alle procedure di chiusura del punto di riconsegna per sospensione per morosità, alla modalità di determinazione delle capacità periodiche di sospensione da parte delle imprese di distribuzione nonché alle procedure di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna alla luce degli approfondimenti effettuati nell'ambito del Gruppo di Lavoro, al fine di permetterne l'immediata applicazione;
- sia necessario rinviare a successivi approfondimenti le esigenze di carattere generale legate alla standardizzazione dei flussi previsti nelle procedure definite nel TIMG nonché in materia di coerenza tra le tempistiche definite per le procedure di *switching*, cessazione amministrativa e attivazione dei servizi di ultima istanza

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIMG

1.1 Al comma 1.1 del TIMG:

- a) la definizione **capacità mensile di sospensione (CMS)** è sostituita dalla seguente:
 - “**capacità mensile di sospensione (CMS)**: numero minimo di tentativi di interventi di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che l'impresa di distribuzione deve essere

disponibile ad eseguire in ciascun mese m in un determinato impianto con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*. È determinata come segue:

$$CMS_m = \max \left\{ \frac{NIC_{rif} * 1,05}{12}, \alpha * NPdR_{m-1} \right\} \quad \text{con: } 0 \leq \alpha \leq 1$$

dove:

NIC_{rif} è il numero totale dei tentativi di intervento di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* eseguiti sull'impianto dall'impresa di distribuzione nel periodo di riferimento, compreso tra l'1 aprile 2011 e il 31 marzo 2012;

$NPdR_{m-1}$ è il numero dei *punti di riconsegna non telegestiti* allacciati all'impianto della rete dell'impresa di distribuzione nel mese precedente, $m-1$;

α è un parametro fissato pari a zero che verrà modificato con successivo provvedimento dell'Autorità, eventualmente differenziandolo per dimensione;”

b) la definizione **capacità settimanale di sospensione relativa ad un utente del servizio di distribuzione (CSS_i)** è sostituita dalla seguente:

- “**capacità settimanale di sospensione relativa ad un utente del servizio di distribuzione ($CSS_{i,m}$)**: numero minimo di tentativi di interventi di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* che l'impresa di distribuzione deve eseguire settimanalmente per ciascun utente del servizio di distribuzione a fronte delle richieste pervenute dal medesimo utente e con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti* nella propria titolarità, in un determinato impianto, pari a:

$$CSS_{i,m} = \frac{CMS_m * NPdR_{i,m-1}}{4 * NPdR_{m-1}}$$

dove:

$NPdR_{i,m-1}$ è il numero medio dei *punti di riconsegna non telegestiti* nell'impianto di distribuzione nella titolarità dell'utente *iesimo* nel mese precedente, $m-1$;

c) sono aggiunte le seguenti definizioni:

- “**capacità settimanale residua**: è la differenza tra il numero massimo di interventi di chiusura che l'impresa di distribuzione è in grado di realizzare nella settimana di riferimento e la somma delle richieste pervenute nei limiti della capacità settimanale di sospensione relativa a ciascun utente del servizio di distribuzione;
- “**Cassa**: è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;”.

1.2 All'articolo 5 del TIMG:

a) il comma 5.4 è sostituito dal seguente comma:

“5.4 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* presentata dall’utente del servizio di distribuzione può essere effettuata:

- a) in ciascun giorno lavorativo del mese, con riferimento a *punti di riconsegna telegestiti*;
- b) settimanalmente, con l’indicazione dell’ordine numerico progressivo di priorità per l’esecuzione, con riferimento a *punti di riconsegna non telegestiti*.”

b) il comma 5.5 è sostituito dai seguenti commi:

“5.5 Le richieste di cui al comma 5.4 possono essere presentate all’impresa di distribuzione nel periodo compreso tra il lunedì e il mercoledì di ciascuna settimana. Le richieste presentate fuori dai termini sono considerate nulle. L’impresa di distribuzione determina il valore $CSS_{i,m}$ di ciascun utente del servizio di distribuzione e lo comunica a ciascun richiedente entro il venerdì della medesima settimana.

5.6 L’impresa distributrice garantisce agli utenti della distribuzione la cui $CSS_{i,m}$ risulta inferiore a 1 che, qualora presentino delle richieste di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, ne venga evasa almeno 1 a settimana.

5.7 A partire dall’1 luglio 2012, le eventuali richieste di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* eccedenti il valore della $CSS_{i,m}$, di cui al precedente comma 5.5, sono evase dall’impresa di distribuzione, nel rispetto dell’ordine di priorità indicato dal richiedente, nell’ambito dell’eventuale capacità settimanale residua. Tale capacità settimanale residua è resa disponibile a tutti gli utenti richiedenti proporzionalmente al numero delle richieste eccedenti la $CSS_{i,m}$, arrotondando per difetto. Qualora tale criterio di ripartizione non fosse sufficiente, l’eventuale ulteriore capacità residua può essere ulteriormente ripartita in base all’orario di ricevimento della richiesta da parte dell’impresa di distribuzione.

5.8 Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 5.5, l’impresa di distribuzione comunica agli utenti richiedenti l’elenco delle richieste comprese nel valore $CSS_{i,m}$, modificato ai sensi dei commi 5.6 e 5.7, tenendo conto dell’ordine di priorità di cui al comma 5.4, lettera b).

5.9 La richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* può essere revocata dal richiedente entro le ore 14:00 del giorno lavorativo precedente l’intervento programmato. Qualora la revoca della richiesta pervenga successivamente a tale termine, la medesima equivale ad una richiesta di riattivazione di cui all’Articolo 7.”.

1.3 All’articolo 6 del TIMG:

a) al comma 6.2, le parole “entro 8 (otto) *giorni utili* dal ricevimento” sono sostituite dalle parole “entro 8 (otto) *giorni utili* dal lunedì della settimana successiva al ricevimento”;

b) al comma 6.3:

- i. alla lettera a), le parole “in concomitanza con l’esecuzione dell’intervento” sono sostituite con le parole “in concomitanza con l’esecuzione dell’intervento e la data di rilevazione del dato di misura”;

- ii. alla lettera b), le parole “fattibilità tecnica dell’intervento” sono sostituite dalle parole “fattibilità tecnica ed economica dell’intervento”;
 - c) il comma 6.4 è sostituito dai seguenti commi:
 - “6.4 L’intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* è considerato economicamente fattibile qualora la stima di massima del costo per l’esecuzione dell’intervento risulta inferiore al prodotto tra il livello unitario di fattibilità economica pari a 270 centesimi€smc e il prelievo annuo utilizzato dall’impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo.
 - 6.5 L’intervento di cui al presente articolo può essere eseguito solamente nei *giorni utili*.”.
- 1.4 All’articolo 8 del TIMG:
- a) al comma 8.3, dopo le parole “alla data di efficacia della sostituzione,” sono aggiunte le seguenti parole “ovvero alla prima data successiva indicata dal cliente finale”.
 - b) al comma 8.4, dopo le parole “*morosità* anche nei casi” sono sostituite con le parole “*morosità*, se presentata nei termini di cui al comma 8.5, anche nei casi”;
 - c) dopo il comma 8.4 è aggiunto il seguente comma:
 - “8.5 Qualora il punto di riconsegna sia oggetto di una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura, la richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* deve essere presentata dall’utente del servizio di distribuzione entro le ore 14:00 del mercoledì della prima settimana del mese precedente alla data di efficacia della sostituzione.”.
- 1.5 All’articolo 10 del TIMG:
- a) al comma 10.1, le parole “la fattibilità tecnica dell’intervento” sono sostituite dalle parole “la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento”;
 - b) al comma 10.3:
 - i. le parole “richiesta di accesso per attivazione della fornitura” sono sostituite dalle parole “richiesta di preventivo lavori per ripristino dell’alimentazione precedentemente interrotta”;
 - ii. le parole “i costi di tale intervento, sostenuti dall’impresa di distribuzione, saranno” sono sostituite dalle parole “i costi dell’intervento di interruzione nonché quelli di ripristino dell’alimentazione precedentemente interrotta, sostenuti dall’impresa di distribuzione, saranno”;
 - c) al comma 10.7, le parole “se perviene antecedentemente all’esecuzione dell’intervento stesso” sono sostituite dalle parole “se perviene entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente l’intervento programmato.”.
- 1.6 All’articolo 11 del TIMG:
- a) il comma 11.2 è sostituito dal seguente comma
 - “11.2 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell’utente del servizio di distribuzione, l’impresa di distribuzione comunica allo stesso la data di esecuzione dell’intervento, non successiva a 15 (quindici) giorni utili dalla richiesta medesima. Qualora siano necessari atti autorizzativi, il termine per l’esecuzione dell’intervento non comprende il tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi, così come definito dall’articolo 1 del RQDG.”;

- b) al comma 11.3, lettera a), le parole “in concomitanza con l’esecuzione dell’intervento” sono sostituite con le parole “in concomitanza con l’esecuzione dell’intervento e la data di rilevazione del dato di misura”;
- c) al comma 11.6, dopo le parole “richiesta di accesso per attivazione ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 13, della deliberazione 138/04.” sono aggiunte le seguenti parole “Nel caso la richiesta sia effettuata con riferimento ad un punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente finale titolare del punto di riconsegna per il quale è stato eseguito l’intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna*, la fornitura è attivata tramite una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell’alimentazione precedentemente interrotta.”.

1.7 Dopo l’articolo 12 del TIMG è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 12bis

Meccanismo a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione

- 12bis.1 Con cadenza bimestrale, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, ciascuna impresa di distribuzione che ha effettuato l’intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* ai sensi dell’articolo 11, ha diritto a ricevere dalla Cassa l’ammontare di cui al comma 12bis.2.
- 12bis.2 L’ammontare a copertura degli oneri connessi all’intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* è pari, relativamente a ciascun bimestre, alla differenza tra:
 - a) gli importi relativi ai costi effettivamente sostenuti per gli interventi di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna* aumentati degli importi relativi ai costi effettivamente sostenuti per il ripristino dell’alimentazione precedentemente disattivata per intervento di *Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna*;
 - b) gli eventuali importi effettivamente riscossi in caso di attivazione della fornitura del punto di riconsegna o di un altro punto di riconsegna nella titolarità del medesimo cliente finale titolare del punto di riconsegna oggetto di un intervento di interruzione.
- 12bis.3 Ai fini della quantificazione dell’ammontare a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione:
 - a) l’impresa di distribuzione dichiara, entro 60 (sessanta) giorni dal termine del bimestre, alla Cassa, ai sensi dell’articolo 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione relativa agli ammontari relativi al bimestre di riferimento, indicando separatamente gli importi di cui al comma 12bis.2;
 - b) la Cassa eroga, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a), l’ammontare cui ha diritto l’impresa di distribuzione, fornendo apposita comunicazione all’Autorità circa gli importi erogati.
- 12bis.4 Ai fini della dichiarazione di cui al precedente comma 12bis.3, lettera a), l’impresa di distribuzione utilizza il modello di richiesta di rimborso appositamente predisposto dalla Cassa e pubblicato sul proprio sito internet entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento.
- 12bis.5 Entro il 15 aprile di ogni anno, le imprese di distribuzione inviano all’Autorità, un prospetto indicante le informazioni di cui al comma 12bis.2 lettere a) e b) e comma 12bis.3 lettera b) riferite all’anno solare precedente.

- 12bis.6 La tariffa obbligatoria di cui all'articolo 35, del RTDG comprende anche la componente UG3, espressa in centesimi di euro per standard metro cubo, a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione. I valori della componente UG3 verranno fissati dall'Autorità con successivo provvedimento.
- 12bis.7 Le imprese di distribuzione versano alla Cassa entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo, il gettito della componente UG3. Il gettito alimenta il Conto oneri connessi all'intervento di interruzione.
- 1.8 Al comma 13.4 del TIMG, le parole "richiesta 2 (due)" sono sostituite dalle parole "richiesta entro 2 (due)".
- 1.9 All'articolo 17 del TIMG:
- a) al comma 17.3, lettera d), le parole "commi 34.1, 34.2 lettera a), 34.3 e 34.4 del TIVG" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 34.1 lettera a), 34.2, 34.3, 34.4 e 34.5 del TIVG";
 - b) al comma 17.4, le parole "dal comma 34.2, lettera a) del TIVG" sono sostituite dalle parole "dal comma 34.1, lettera a) del TIVG".
- 1.10 All'articolo 18 del TIMG:
- a) al comma 18.3, lettera d), le parole "di cui ai commi 34.1, 34.2, lettera b), 34.3 e 34.4 del TIVG" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 34.1 lettera a), 34.2, 34.3, 34.4 e 34.5 del TIVG";
 - b) al comma 18.4, le parole "dal comma 34.2, lettera a) del TIVG" sono sostituite dalle parole "dal comma 34.1, lettera a) del TIVG".
- 1.11 Al comma 19.2 del TIMG, le parole "al comma 19.1" sono sostituite dalle parole "al comma 8.2".

Articolo 2

Modifiche alla deliberazione n. 138/04

- 2.1 Il comma 16.3 della deliberazione n. 138/04 è sostituito dal seguente comma:
"16.3 La cessazione amministrativa è efficace con decorrenza:
- a) dalla data di esecuzione della disattivazione della fornitura, nei casi di cui al comma 16.2, lettera b);
 - b) dal primo giorno del mese, nei casi di cui al comma 16.2, lettera c)."
- 2.2 Al comma 24.1bis della deliberazione n. 138/04 le parole "la rettifica entro 10 giorni lavorativi" sono sostituite dalle parole "la rettifica entro 20 giorni lavorativi".

Articolo 3

Modifiche alla deliberazione ARG/gas 159/08

- 3.1 La deliberazione ARG/gas 159/08 è modificata nei termini di seguito riportati:
- a) dopo il comma 93.1, lettera e) è inserita la seguente lettera:
"f) il Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;"
 - b) dopo l'articolo 97bis è inserito il seguente articolo:

“Articolo 97-ter

Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna

97-ter.1 Il Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna è destinato al riconoscimento alle imprese di distribuzione degli ammontari a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione.”.

Articolo 4

Disciplina transitoria

- 4.1 Nel periodo compreso tra l'1 maggio 2012 e la data di cui al comma 5.1, si applica la disciplina transitoria individuata ai sensi del presente articolo.
- 4.2 La disciplina transitoria si applica ai punti di riconsegna disalimentabili e nei casi in cui l'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* risulti fattibile. Per tali casi valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della deliberazione ARG/gas 99/11, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
- 4.3 Nel periodo di cui al comma 4.1 si applicano le disposizioni del TIMG di cui:
- a) al Titolo I;
 - b) al Titolo II, Sezione 1, con le seguenti modifiche:
 - i. in luogo di quanto previsto al comma 5.9, del TIMG, qualora la revoca della richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità* pervenga all'impresa di distribuzione successivamente al giorno antecedente l'intervento programmato, la revoca è considerata non pervenuta e l'impresa di distribuzione comunica, entro 1 giorno lavorativo, all'utente del servizio di distribuzione che è tenuto ad effettuare una richiesta di riattivazione della fornitura ai sensi dell'articolo 7, del TIMG;
 - ii. non si applica quanto previsto all'articolo 8, ma l'impresa di distribuzione è tenuta a riattivare il punto di riconsegna alla data di efficacia della sostituzione, ovvero alla prima data successiva indicata dal cliente finale, qualora il punto di riconsegna oggetto di una richiesta di accesso per sostituzione risulti chiuso per *sospensione della fornitura per morosità*;
 - iii. non si applica quanto previsto all'articolo 13.
- 4.4 Nella disciplina transitoria non si applicano le disposizioni di cui al comma 16.2, lettera c) e ai commi da 16.3 a 16.9 della deliberazione 138/04. Rimangono salve le implicazioni relative agli obblighi di comunicazione del venditore non richiesto ai sensi dell'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 153/2012.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Fatte salve le implicazioni relative all'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, la disciplina del servizio di *default*, di cui all'articolo 5, della deliberazione ARG/gas 99/11, si applica a decorrere dalla data indicata nel provvedimento con cui l'Autorità disciplinerà le modalità di remunerazione del servizio e la valorizzazione del corrispettivo C_{def} .

- 5.2 Entro il 30 settembre 2012, l'Autorità provvede a verificare la congruità del livello unitario di fattibilità economica, di cui al comma 6.4, del TIMG, anche al fine di minimizzare l'onere complessivo per il sistema.
- 5.3 Il presente provvedimento nonché il TIMG, la deliberazione 138/04 e la deliberazione ARG/gas 159/08, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni